

Codice A1820B

D.D. 10 dicembre 2019, n. 4206

R.D. 523_1904 - Pratica N957 - Loro Piana SPA. Richiesta di Nulla Osta Idraulico in sanatoria per lavori di realizzazione manufatto per lo scarico di acque reflue provenienti dai servizi igienici del fabbricato aziendale sito su S.P. 230 di Massazza n. 42 (gia' strada Trossi) del Comune di Verrone (BI) in corrispondenza del Rio Rialone. Istanza di autorizzazione idraulica e concessione demaniale in sanatoria

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, in sanatoria ai soli fini idraulici, la società Loro Piana S.p.A. con sede in Corso Pietro Rolandi n. 10 - Quarona (VC) CF08075900152 P.IVA 01611400027 al mantenimento di un manufatto per lo scarico di acque reflue provenienti dai servizi igienici del fabbricato aziendale sito su S.P. 230 "di Massazza" n. 42 (già strada Trossi) del Comune di Verrone (BI) in corrispondenza del Rio Rialone". Il manufatto è costituito da tubi di cemento del diametro di 60 cm interrati che adduce in sponda sinistra il Rio Rialone, il tutto ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/7/1904 n. 523 nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. l'opera sarà utilizzata a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla sua manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
2. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
3. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
4. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
5. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

La presente Determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi del Regolamento regionale n. 14/R del 06 Dicembre 2004 e s.m.i.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE
Ing. Giorgetta LIARDO

Il Funzionario estensore:
Arch. Stefano LOTTINI